

Allegato "A" all'atto

Repertorio n. 39705

Raccolta n. 14549

S T A T U T O

"Ravenna Holding S.p.A."

ART. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Ravenna Holding S.p.A." retta dalle norme del presente Statuto.

La società è a capitale interamente pubblico e opera nel pieno rispetto del modello in house providing così come disciplinato dall'ordinamento interno e dell'Unione Europea.

La società è soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci, ai sensi della vigente legislazione.

ART. 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Ravenna all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; l'organo amministrativo potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

ART. 4 - Oggetto sociale

Gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. partecipano attraverso la holding indirettamente nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai diversi modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica e il controllo delle partecipazioni societarie detenute, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti stessi sono portatori.

La società ha per oggetto sociale esclusivo più attività ricomprese nell'art. 4 4° comma del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.; è una holding "mista" e si caratterizza per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario;

b) esercizio di servizi nei confronti delle società del cosiddetto gruppo ristretto (società in cui la holding dispone da sola del controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C.) che svolgono attività quasi totalmente riferite a servizi di interesse economico generale, assicurando in tal modo un'ampia gamma di attività (amministrazione e controllo, legale, contratti, personale, anticorruzione, trasparenza, sistema D.Lgs. n. 231/2001,

privacy, servizi informatici, internal audit ed altre che potranno essere aggiunte).

Ravenna Holding S.p.A. persegue finalità di assicurare compattezza, efficienza, efficacia e continuità nella gestione delle società partecipate dagli enti soci in rapporto sia all'assetto organizzativo che alle attività esercitate dalle società partecipate, in attuazione degli indirizzi strategici definiti dai soci. Oltre all'obiettivo primario del contenimento delle spese di funzionamento del gruppo e dell'omogeneità dei comportamenti delle società in rapporto alla complessità normativa, la holding supporta in tal modo gli enti locali nella propria attività di controllo delle società ai sensi della normativa vigente.

La holding può svolgere tali servizi anche per altre società da essa partecipate per conto degli enti locali soci al di fuori del cosiddetto "gruppo ristretto", sulla base degli accordi con gli altri soci delle società medesime;

c) attività di committenza ausiliaria per le società del cosiddetto "gruppo ristretto" (e per ulteriori società in accordo con i soci delle stesse): in quanto stazione appaltante qualificata presso Anac ai sensi della normativa vigente, la holding opera direttamente come stazione appaltante qualificata per le società entro le soglie minime e massime attribuite alla medesima.

La società può concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o di società sottoposte al medesimo controllo.

La società, rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa vigente, potrà, in attuazione di quanto disposto dagli enti locali soci, anche costituire o detenere partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui alla vigente legislazione in materia di società pubbliche, secondo quanto consentito dalla medesima normativa.

La Società potrà altresì acquisire, anche a titolo di conferimento o in assegnazione da parte degli enti soci (o delle loro società nel caso costituite) ex art. 113, comma 13, del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi, e iscriverne, nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo atualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali. Fermo restando eventuali ulteriori conferimenti, l'attività immobiliare di Ravenna Holding S.p.A. è quasi totalmente riferita alle reti di Trasporto Pubblico Locale e del Servizio Idrico Integrato. Si tratta di beni assegnati dagli enti locali alla holding in via transitoria, con finalità di interesse esclusivamente pubblicistico, atte a perseguire sia una gestione

pienamente funzionale che il massimo contenimento dei costi di funzionamento.

In tale ambito potrà tra l'altro:

- a) acquisire la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica dei medesimi enti;
- b) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti.

Per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse, viene tenuta contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati di gestione.

È espressamente escluso:

- a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
 - b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385 e s.m.i.);
 - c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i..
- La Società potrà svolgere ulteriori attività di natura immobiliare in via comunque residuale rispetto alla proprietà delle reti, purché tali attività siano finalizzate a funzioni pubbliche o di interesse generale, anche in attuazione di accordi di programma o di cooperazione, mediante l'acquisizione e la vendita di fabbricati e terreni, la costruzione o la ricostruzione, il riattamento e la gestione (ivi compresa la locazione) degli stessi, allo scopo di ottimizzare e valorizzare i beni immobili facenti parte del patrimonio degli enti locali soci (o a servizio degli stessi), afferendo pertanto alla "gestione delle partecipazioni" degli enti locali stessi e nel rispetto della normativa specificamente applicabile ad una società come Ravenna Holding S.p.A..

La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o

interdipendente al proprio purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Ravenna e/o degli altri enti locali soci, nonché, fatte salve le condizioni di cui al precedente comma 7, lett. a), concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito, sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non soci.

Per quanto sopra previsto la costituzione di nuove società e l'acquisizione di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, nonché l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali, possono avvenire nel rispetto della normativa vigente e previa deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Ravenna Holding S.p.A. opera per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dai medesimi Enti, esercitando le attività di cui al presente oggetto sociale.

In attuazione di quanto formalmente previsto dalla normativa attuale, oltre l'80% del valore della produzione viene effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali soci. Data la natura della holding esclusivamente destinata al soddisfacimento dell'interesse pubblico degli enti locali soci e ferme in ogni caso le disposizioni degli stessi, eventuali estensioni dell'attività presidiata potrebbero avvenire esclusivamente nell'ambito dei compiti affidati dai soci medesimi, o a seguito dell'entrata di nuovi soci pubblici nella compagine societaria o nell'ambito di accordi di programma o di cooperazione, nell'interesse comunque degli enti locali soci.

ART. 4-bis - Gestione delle partecipazioni nelle società operanti secondo il modello in house providing degli enti soci

In coerenza con quanto stabilito al primo periodo dell'art. 4 del presente statuto, la Società, soggetta al controllo analogo congiunto, è strumento degli enti soci anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società operanti secondo il modello in house providing. In tali società, Ravenna Holding S.p.A. esercita, sulla base degli indirizzi strategici definiti dai soci ed eventualmente in forma congiunta con altri azionisti, il controllo analogo e un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative delle stesse.

Allo scopo, la Società fornisce ai soci autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano secondo il modello in house providing. Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa le società operanti secondo il modello in house providing degli enti soci o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno.

Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società operanti secondo il modello in house providing devono essere tenute distinte da quelle

aventi differente oggetto.

ART. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 416.852.338,00 (quattrocentosedicimilioniottocentocinquantaduemilatrecentotrentotto virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 416.852.338 (quattrocentosedicimilioniottocentocinquantaduemilatrecentotrentotto) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni della società dovranno essere di proprietà di enti pubblici e non è pertanto ammessa la partecipazione di capitali privati. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società. L'assunzione della qualità di socio è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 27 del presente Statuto.

In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, in contrasto con le previsioni del secondo comma del presente articolo. Diversamente, il negozio è inefficace nei confronti della società e dei soci ed esso non dà diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi. Le azioni devono essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime, in contrasto con il terzo comma del presente articolo. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, nonché nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i..

I soci, nei casi previsti dalla legge, potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite

ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamento vigenti.

ART. 6 - Aumento del capitale

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge specificamente applicabili alla società e delle condizioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 cod. civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, cod. civ.. L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale sociale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà essere redatta da un notaio e depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 cod. civ..

In caso di trasferimento di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dall'art. 5, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della società e dei soci, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

ART. 7 - Azioni

La partecipazione è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili.

Il possesso anche di una sola azione, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, costituisce di per sé adesione al presente Statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 cod. civ..

ART. 8 - Obbligazioni

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative anche convertibili in azioni e/o con warrant, con deliberazione

dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata, in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano le disposizioni della sezione VII capo V del Libro V del Codice Civile.

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 5 del presente statuto: diversamente, esse sono inefficaci verso la società e i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

ART. 9 - Strumenti finanziari

La Società può emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, fornite di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in Assemblea, e ciò a fronte dell'apporto di capitali da parte di soci o di terzi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, cod. civ..

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 5 del presente statuto: diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

ART. 10 - Assemblea

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto

dell'art. 2437 cod. civ..

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il trentun gennaio dell'anno cui si riferisce il Budget, per l'approvazione di quest'ultimo. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. L'Assemblea può essere altresì convocata entro il medesimo termine di cui sopra qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In entrambi i casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in provincia di Ravenna, mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata (pec) che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo (salvo quanto previsto al capoverso successivo) e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea può altresì essere convocata dall'organo amministrativo prevedendone lo svolgimento anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo in tale ultimo caso l'indicazione del luogo fisico di convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (e alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.

ART. 12 - Partecipazione alle Assemblee

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'Assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate

nell'avviso di convocazione.

Gli enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti collegati per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Svolgendosi l'Assemblea con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione (full audio/video conference):

- non si renderà necessaria la presenza del Segretario o del Notaio in un luogo predeterminato e, comunque, non si renderà necessaria la compresenza del Presidente e del Segretario o del Notaio nel medesimo luogo, purchè sussistano adeguati mezzi tecnologici che consentano loro una completa percezione dell'oggetto della verbalizzazione;

- non si renderà necessaria la formazione contestuale del verbale dell'Assemblea che potrà essere redatto successivamente con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, in conformità alla norma contenuta all'art. 14 dello statuto sociale, oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Il verbale non contestuale dell'Assemblea dovrà, in ogni caso, essere redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione prescritti dalla legge.

ART. 13 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore/trice unico/a ovvero dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente se nominato/a, o in mancanza di quest'ultimo/a l'Assemblea elegge il/la proprio/a Presidente fra i soci presenti.

Il/La Presidente dell'Assemblea è assistito/a da un/a Segretario/a, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un/a Notaio/a.

Spetta al/alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 14 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte secondo le maggioranze previste dal Codice Civile nei singoli casi.

L'Assemblea ordinaria, in seduta da convocarsi secondo i termini di cui all'art. 26, approva il budget con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c..

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

ART. 15 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

A) approva il bilancio di esercizio che prevederà l'autonoma evidenziazione dei risultati gestionali di ciascuna delle società partecipate che operano secondo il modello in house providing;
B) prende atto della nomina degli amministratori, e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione, effettuata dal Sindaco del Comune di Ravenna ex art. 2449 cod. civ., e delibera la nomina degli altri Amministratori, così come previsto all'art. 16 che segue, ovvero delibera la nomina dell'Amministratore unico di cui al successivo art. 23;

C) delibera la nomina dei Sindaci nonché del Revisore Legale dei conti, così come previsto dall'art. 24 che segue;

D) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, nel rispetto dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;

E) approva il Budget della società proposto dall'organo amministrativo che prevederà l'autonoma evidenziazione dei risultati gestionali attesi di ciascuna delle società partecipate che operano in house providing;

F) autorizza la cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel Budget, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia;

G) autorizza l'acquisto di partecipazioni, non previste nel

Budget, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia, in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

H) autorizza le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina dell'organo amministrativo in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

I) autorizza le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina dell'organo amministrativo in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

J) autorizza l'organo amministrativo a deliberare in seno alle Assemblee delle società partecipate sulle seguenti materie:

1. determinazione della composizione dell'organo amministrativo e nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore unico ovvero, in caso di organo collegiale, dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione per gli amministratori designati o nominati direttamente dagli enti soci, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ;

2. vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;

K) autorizza l'organo amministrativo a deliberare in seno alle Assemblee delle società partecipate che operano secondo il modello in house providing sulle seguenti materie:

1. determinazione della composizione dell'organo amministrativo e nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore unico ovvero, in caso di organo collegiale, dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione per gli amministratori designati o nominati direttamente dai soci ai sensi dell'articolo 2449 cod. civ.;

2. vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle società o delle società dalle stesse partecipate;

3. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

4. approvazione budget previsionale;

5. compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;

6. modifiche dell'oggetto sociale e modifiche significative dello Statuto non derivanti dall'applicazione di norme imperative di legge;

7. autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

8. autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina dell'organo amministrativo in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli

enti locali soci;

9. autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina dell'organo amministrativo in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

10. prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina dell'organo amministrativo in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

11. acquisizione di nuovi servizi pubblici affidati dagli enti soci, escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi;

12. acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, per il tramite di partecipazione a gara;

13. acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina dell'organo amministrativo in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci, se non previsti nel budget;

L) delibera gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della Società e delle società controllate, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli Enti locali soci a norma delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

L'Assemblea non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 16 - Organo amministrativo.

La società è amministrata da un/una Amministratore/trice Unico/a nominato/a dall'Assemblea dei soci secondo le maggioranze previste dall'art. 14 del presente statuto.

L'Assemblea, con delibera motivata, con riguardo in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può alternativamente disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

La nomina dell'organo di amministrazione, ove a composizione collegiale, è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, in conformità alla disciplina di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120, e s.m.i..

Nell'ipotesi di cui al comma 2°, al fine di realizzare la cooperazione tra gli enti locali soci e attuare il controllo analogo congiunto sulla Società, al Comune di Ravenna spetta la nomina di tre amministratori, di cui uno appartenente al genere meno rappresentato, ed eventualmente la revoca, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo

comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'atto di nomina ha efficacia, per la Società, dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale viene notificato dall'ente.

Gli altri amministratori, di cui uno appartenente al genere meno rappresentato, sono nominati dall'Assemblea dei soci, con l'astensione del Comune di Ravenna, sulla base delle designazioni previamente effettuate dai soci medesimi secondo quanto previsto dalla convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 da essi stipulata.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori rappresentano tutti i soci, dovendo essi agire nell'interesse della società e in conformità al sistema di controllo analogo congiunto di cui all'art. 27 del presente Statuto.

Si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge n. 444/1994 e s.m.i..

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto. In particolare, la sostituzione degli amministratori venuti a cessare in corso di mandato avviene nel rispetto della quota di genere di cui al comma 3.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dai soci in coerenza con le previsioni del presente Statuto e della Convenzione di cui al successivo art. 27. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'organo amministrativo.

ART. 17 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa, di legge e/o regolamentare, tempo per tempo vigente.

Non possono altresì ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in qualsiasi condizione ostativa prevista da disposizioni di legge e/o regolamentari. In particolare non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che:

- a) si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
- c) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
- d) si trovano in una delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
- e) si trovano in conflitto di interessi nei confronti della Società e/o delle società del Gruppo;
- f) siano lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza, ai sensi della vigente normativa, salvo il caso in cui la carica sia attribuita a titolo gratuito;
- g) siano dipendenti degli enti soci.

ART. 18 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un/a Presidente e può nominare un/a Vicepresidente che lo/a sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del/della sostituto/a del/della Presidente in caso di assenza o impedimento dello/della stesso/a, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio, su proposta del/della Presidente, nomina un Segretario/a.

ART. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (qualora l'adunanza non sia convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione), sia tutte le volte che il/la Presidente, o in sua assenza o impedimento il/la Vicepresidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal/dalla Presidente, qualora ne faccia richiesta scritta uno degli enti soci indicando le materie da porre in discussione.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica certificata (pec), raccomandata a mano, o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con messaggio di posta elettronica certificata (pec), posta elettronica (e-mail), da spedirsi almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal/dalla Presidente, o, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente se nominato/a, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sono presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni:

- a) l'approvazione del Budget della società nel quale dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;
- b) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede;
- c) le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede;
- d) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede;
- e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- f) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- g) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede;
- h) l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario. E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel

relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione (full audio/video conference), tenuto conto che non si renderà necessaria la presenza del Segretario in un luogo predeterminato e, comunque, non si renderà necessaria la compresenza del Presidente e del Segretario nel medesimo luogo. Tale condizione, di cui si darà atto nei relativi verbali, si verificherà qualora il Presidente e il Segretario siano in grado di avvalersi di adeguati mezzi tecnologici che consentano loro una completa percezione dell'oggetto della verbalizzazione ai fini della formazione anche non contestuale del verbale dell'adunanza del Consiglio con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario medesimi.

ART. 20 - Poteri del Consiglio. Deleghe. Comitato per il controllo interno e rischi. Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito della amministrazione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti, sempre nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci come previste dall'art. 14 del presente Statuto e nel rispetto e in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti indicati all'art. 19 e nei limiti dell'art. 2381 cod. civ., delega le proprie attribuzioni ovvero per singole categorie di atti a uno solo dei suoi componenti (Amministratore Delegato), determinandone i poteri e i limiti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

All'interno del Consiglio di Amministrazione viene istituito un Comitato per il controllo interno e rischi, le cui funzioni sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Comitato avrà funzione di:

- i. accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- ii. verificare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente legislazione. La deliberazione assembleare determina il compenso spettante agli Amministratori per la durata dell'incarico e può prevedere l'attribuzione di indennità di risultato legate al

raggiungimento di obiettivi.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

È comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 21 - Amministratore/trice Delegato/a

All'Amministratore/trice Delegato/a nominato/a dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze ad esso/a attribuite, spetta la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione a quanto previsto nel Budget. A tal fine sono al medesimo attribuite dal Consiglio di Amministrazione deleghe suddivise per aree omogenee nelle materie di seguito indicate, a titolo non esaustivo e salve quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio medesimo, che ne determina i limiti e le eventuali modalità di esercizio:

- a) predisporre, coordinare e gestire la struttura organizzativa della società;
- b) predisporre il Budget della società, come disciplinato dall'art. 26 che segue, e i piani pluriennali, nonché il progetto di bilancio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- c) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo per la società e costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la società, ivi inclusi rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori, qualora non previsti nel budget;
- d) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;
- e) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esse collegate;
- f) partecipare alle Assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate in ordine alla nomina degli amministratori, sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci;
- g) gestire il patrimonio.

L'Amministratore/trice Delegato/a riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Ciascun/a amministratore/trice può chiedere all'Amministratore/trice Delegato/a che, in Consiglio, siano

fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 22 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore/trice unico/a ovvero al/la Presidente e all'Amministratore/trice Delegato/a, per quest'ultimo/a nei limiti delle deleghe ricevute.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai/alle quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

Le società del cosiddetto gruppo ristretto possono affidare procure alla dirigenza o ad altri dipendenti di Ravenna Holding S.p.A. per l'espletamento di specifiche attività relative ai servizi gestiti.

ART. 23 - Amministratore/trice Unico/a

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore/trice unico/a, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del/della suo/a Presidente, così come previste per legge e dal presente statuto.

ART. 24 - Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, fermo il disposto di cui all'art. 2397 c.c..

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti.

La nomina dei componenti dell'organo di controllo è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, a norma della Legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m.i..

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di cui al comma 4.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge n. 444/1994 e s.m.i..

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari tempo per tempo vigenti. E' comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza. Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo

quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti del cod. civ. e dalla vigente legislazione, nominato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Il compenso del revisore o società di revisione è determinato all'atto della sua nomina.

ART. 24-bis - Prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza

La Società opera nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della trasparenza e di inconfiribilità e incompatibilità di cui alla vigente normativa, nonché delle disposizioni di attuazione emanate dalle competenti Autorità.

L'organo amministrativo individua, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono affidate, di norma, ad un dirigente in servizio che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nell'ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il Responsabile di cui al presente comma può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca le idonee competenze, le cui funzioni sono svolte sotto la stretta e periodica vigilanza dell'organo amministrativo. Qualora non siano praticabili le precedenti soluzioni, può essere nominato Responsabile, in caso di organo amministrativo collegiale, un amministratore privo di deleghe gestionali.

Al Responsabile di cui sopra sono attribuiti poteri e funzioni di cui alla vigente normativa, anche regolamentare e di attuazione, e, in particolare, al medesimo sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalla Società, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 definisce idonei flussi informativi e forme di coordinamento tra Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Comitato per il controllo e rischi di all'art. 20 del presente Statuto, nonché con l'Organismo di Vigilanza di cui al medesimo Decreto.

ART. 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio.

La ripartizione degli utili netti così come risultanti dal

bilancio approvato, salva la riserva legale del 5% (cinque per cento) ai sensi e nei limiti di legge, è deliberata dall'Assemblea dei soci.

Il pagamento dei dividendi è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei soci le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale di cui all'art. 26. Tale relazione consuntiva sarà compresa nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, che fornirà anche informazioni sull'andamento economico-gestionale delle singole società controllate e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alle stesse.

L'organo amministrativo inoltre predispone annualmente uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui al precedente comma, illustrando altresì le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno adottati dalla Società.

Qualora gli strumenti di cui al precedente comma non siano stati adottati, la relazione ne indica le ragioni.

ART. 26 - Budget e autorizzazione dell'Assemblea

La società redige un Budget composto da un programma annuale e un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c. ovvero riclassificato secondo modelli utilizzati nella prassi amministrativa, al fine di individuare anche altri risultati intermedi della gestione;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario, anche riclassificato, per flussi di liquidità.

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso

si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'organo amministrativo entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il trentun gennaio successivo, l'Assemblea ordinaria dei soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.

Gli enti soci, ove ritengano che la società non abbia attuato o non stia attuando quanto previsto dal programma annuale in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci, affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

La mancata attuazione del programma in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

ART. 26-bis - Report

L'organo amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Il report semestrale di cui al precedente comma verifica l'andamento economico-gestionale anche delle singole società controllate e monitora il rispetto degli obiettivi assegnati, anche al fine di adottare eventuali azioni correttive.

Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 31 agosto di ciascun anno.

ART. 27 - Controllo da parte dei soci sulla società e sulle società indirettamente partecipate operanti secondo il modello in house providing

Gli enti locali soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano un controllo analogo congiunto sulla Società e sulle attività ad essa affidate e un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative delle stesse.

Le modalità di controllo analogo nei confronti di Ravenna Holding S.p.A. da parte degli enti soci, nonché gli ulteriori poteri di controllo di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, sono disciplinati in apposita convenzione di diritto pubblico stipulata tra i predetti soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. Per la programmazione e controllo delle società partecipate che operano secondo il modello in house providing in regime di

affidamento diretto di servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società esercita un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente Statuto;

b) mediante le forme e le modalità, anche ai sensi dell'art. 147-quater D.Lgs. n. 267/2000, disciplinate in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

c) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti degli enti soci e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;

d) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art. 2497 del codice civile.

ART. 27-bis - Reclutamento del personale

La Società adotta, con apposito provvedimento, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e misure di contenimento degli oneri contrattuali e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

ART. 27-ter - Assegnazione di contratti pubblici

La Società agisce nel rispetto delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di aggiudicazione di contratti pubblici specificatamente applicabili alla società stessa e alle sue controllate.

La Società applica per i propri affidamenti la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici tempo per tempo vigente.

La Società svolge attività di committenza ausiliaria per le società del cosiddetto "gruppo ristretto" (e per altre partecipate, a seguito di accordo con i soci delle stesse) risultando stazione appaltante qualificata presso Anac ai sensi della normativa vigente.

La Società può aggiudicare a livello di capogruppo, appalti di interesse comune per conto delle società dalla stessa controllate.

Ravenna Holding S.p.A. gestisce gli Albi fornitori/appaltatori per sé e per le società del gruppo cosiddetto ristretto (e per altre società partecipate che aderiscono).

Ricorrendone i presupposti Ravenna Holding S.p.A. può effettuare

affidamenti in attuazione dei principi di auto-organizzazione e di cooperazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i..

ART. 28 - Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

ART. 29 - Collegio Amministrativo speciale

Tutte le questioni relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno devolute alla decisione di un Collegio composto da tre membri.

Il Collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Sono comunque escluse dalla cognizione del Collegio:

- le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;
- l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
- le impugnazioni del bilancio societario.

La domanda proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.

E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi.

Nelle questioni aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare, al Collegio compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronunzia della decisione definitiva.

La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.

Il Collegio decide secondo diritto, avrà sede in Ravenna e la decisione dovrà essere assunta nei termini di cui all'art. 820 c.p.c..

ART. 30 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di società e quelle specificamente riferite alle società operanti secondo il modello in house providing come Ravenna Holding S.p.A..

F.to: MARA RONCUZZI

" IRA BUGANI Notaio